

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**
(MORO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1958

Proroga della sospensione dell'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 14 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 aveva sancito l'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione e i trasferimenti dei professori di ruolo ordinario e di ruolo transitorio di scuole ed istituti d'istruzione secondaria nelle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino; ma una norma transitoria dello stesso decreto (art. 32) aveva anche stabilito che il suddetto concorso speciale avrebbe dovuto effettuarsi per i trasferimenti da disporre con decorrenza dal 1° ottobre 1948 in poi.

Stante la necessità di non ostacolare, mentre era in pieno sviluppo l'azione ministeriale mirante a dare, dopo la parentesi bellica, stabilità e nuova funzionalità alla scuola italiana, le disposizioni sui concorsi speciali venivano sospese anche successivamente in forza di speciali provvedimenti, l'ultimo dei quali ne rinviava l'attuazione fino al 30 settembre 1958 (legge 7 ottobre 1957, n. 1042).

Essendo peraltro intervenuta nel frattempo la legge 15 dicembre 1955, n. 1440, recante una nuova disciplina dei concorsi a cattedre nelle scuole e negli istituti secondari, per la quale l'ingresso nei ruoli degli insegnanti rimane subordinato ad un duplice esame, di abilitazione prima e di concorso poi, ne conseguirebbe che con la decadenza della legge 7 ottobre 1957, n. 1402, gli insegnanti, per essere assegnati alle sedi di cui sopra, dovrebbero sottoporsi ad un terzo esame in aggiunta ai due già previsti dalla citata legge n. 1440.

In considerazione della necessità di una compiuta ed unica disciplina della materia nel quadro dell'emanazione del nuovo stato giuridico del personale direttivo ed insegnante delle scuole secondarie, si è ravvisata la necessità di prorogare fino al 30 settembre 1960 la sospensione del concorso di cui al decreto n. 629, in attesa, appunto, dell'emanazione di detto stato giuridico ed a ciò è inteso l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è ulteriormente sospesa fino al 30 settembre 1960.